



Istituto regionale di studi e ricerca sociale

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA SOCIALE

Indice:

12/12/2003 CCAL Verbale d'accordo

12/12/2003

Art. 1 – Contenuto del contratto

1. Il presente contratto disciplina lo stato giuridico ed economico del personale dipendente ed il suo rapporto di impiego con l'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale in conformità allo Statuto.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa esplicito richiamo e rinvio alle leggi, nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi ad oggi in vigore.
3. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data del 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, e si intenderà tacitamente rinnovato tra le parti, per l'ulteriore periodo di quattro anni, qualora non convengano modifiche, alle date di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi ad oggi in vigore, di cui al precedente punto 2.

Art. 56 - Disciplina della previdenza complementare

1. Il personale dipendente può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino – Alto Adige (Laborfonds) o ad altro fondo.
-